Autore: ***Angelo AMBROSI****, Maresciallo della Polizia Municipale di Perugia.*

CODICE DELLA STRADA: Art. 93 comma 7 – Circolazione senza che il veicolo fosse stato immatricolato e senza che fosse stata rilasciata la carta di circolazione".

Tribunale di Bassano del Grappa Sezione Civile 17/06/2011

SOPROV.it

Tribunale di Bassano Del Grappa sentenza , sezione Civile, del 17-06-2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA

SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. 777 del R.G. dell'anno 2007, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza dell'11.1.2011 e vertente

Tra

Me. Ab., nato (...), elettivamente domiciliato in Bassano del Grappa, via (...), presso lo studio dell'avv. Gi. Ma. che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di appello

- appellante –

E

Comune di Bassano del Grappa, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Bassano del Grappa, via (...), presso lo studio dell'avv. Ma. Sa. che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

- appellato –

In relazione alla sentenza del Giudice di Pace di Bassano del Grappa n. 78/06, depositata il 15.2.2006.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Me. Ab. con atto di appello ritualmente notificato chiedeva l'integrale riforma della sentenza n. 78/06 del Giudice di Pace di Bassano del Grappa, rappresentando che in data 10.10.2005 la Polizia Municipale di Bassano aveva appurato che l'appellante stava conducendo il veicolo (...) targato (...), "senza che il veicolo fosse stato immatricolato e senza che fosse stata rilasciata la carta di circolatone". La targa rilevata dagli operanti, infatti, risultava essere una "targa provvisoria tedesca, scaduta il 14.8.2005".

In relazione a tali accertate infrazioni, veniva irrogata all'appellante la sanzione pecuniaria prevista e veniva altresì disposto il sequestro del veicolo. Avverso detto provvedimento Me. Ab. proponeva tempestivo ricorso. Con sentenza n. 78/06 resa dal Giudice di Pace di Bassano del Grappa, veniva confermata l'opposta sanzione, sul presupposto che il veicolo (...) "non poteva circolare con targhe scadute e senza libretto di circolazione in regola con la normativa italiana" (si veda la citata sentenza del Giudice di Pace di Bassano del Grappa, all. 1 del fascicolo di parte appellante).

Rilevava l'appellante che la questione oggetto di giudizio verteva essenzialmente sull'interpretazione di attribuire all'art. 93, comma 7, del codice della strada, alla luce delle pronunce rese in materia tanto dalla giurisprudenza costituzionale, quanto da quella di legittimità.

Altro, infatti, ad avviso dell'appellante, doveva reputarsi il caso di veicolo che non fosse mai stato immatricolato - al quale senz'altro si attagliava l'ipotesi sanzionatoria di cui al citato art. 93, comma 7 -, altro, invece, doveva intendersi il caso di veicolo che fosse stato immatricolato in altro paese e successivamente si fosse trovato a circolare sul territorio italiano, ipotesi nella quale non avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 93, bensì l'art. 132 C.d.S., il quale ultimo non prevede affatto, in caso di violazione, la sanzione accessoria della confisca del veicolo. Chiedeva, pertanto, l'integrale riforma dell'impugnata sentenza con l'annullamento della sanzione irrogata all'appellante o, in subordine, l'annullamento del solo provvedimento di confisca, con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 132 C.d.S.

Parte appellata, nel costituirsi, rilevava come la sentenza della Corte Costituzionale n. 371/1994 che pure aveva dichiarato la illegittimità dell'art. 21 della L 689/1991 (poi sostituito dall'art. 93, comma 7, C.d.S.) nell'ipotesi in cui prevedeva la confisca del veicolo privo di carta di circolazione anche se già immatricolato, non si riferiva in alcun modo al caso di specie.

Nel presente caso, infatti, veniva in rilievo l'ipotesi di un veicolo, nella disponibilità del Me., recante targa provvisoria tedesca e munito di un documento di circolazione temporaneo. Un tale documento, poi, sicuramente non poteva essere qualificato alla stregua di carta di circolazione.

Neppure poteva qualificarsi come carta di circolazione il documento prodotto in copia da Me. Ab. (vedasi all. 5 di parte appellata). Un tale documento, prodotto solo in copia, non integro e riferito ad altra targa da quella tedesca provvisoria rinvenuta sulla (...) non era affatto, secondo parte appellata, una carta di circolazione, bensì un documento finalizzato al solo trasferimento del veicolo.

Pertanto, poteva reputarsi senz'altro applicabile la previsione di cui all'art. 93, comma 7, C.d.S., con conseguente corretta applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo.

La causa veniva trattenuta in decisione una prima volta all'udienza del 19.2.2008 e successivamente rimessa in istruttoria con ordinanza depositata il 12.3.2008 che, ravvisata la necessità di disporre una verifica sulla natura del libretto olandese dimesso da parte appellante, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, affidata al p.i. Na .Cr.
Successivamente al deposito della relazione del C.T.U., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, dunque, trattenuta nuovamente in decisione all'udienza dell'11.1.2011.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 78/06 depositata il 15.2.2006 del Giudice di Pace di Bassano del Grappa;

- compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio, residuando le spese di C.T.U. a carico delle parti che le hanno anticipate.